



Tribunale di Agrigento

Ufficio Fallimenti

Il Giudice delegato alla procedura iscritta al 4 2020 proposta da [REDACTED] con l'avv. ORNELLA FALZONE, avente ad oggetto ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI - PROFESSIONISTA CON FUNZIONI DI OCC LA DR.SSA MARIA BERTOLINO;

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17.9.2020;

vista la proposta di accordo di composizione della crisi presentata da [REDACTED], meglio generalizzato in atti, corredata attestazione redatta dal professionista a suo tempo nominato con funzioni di O.C.C. dr.ssa Maria Bertolino;

considerato che il debitore in questione non risulta soggetto alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. 3/2012 in quanto imprenditore agricolo;

verificata la sussistenza degli altri requisiti soggettivi di cui all'art 7 comma 2 della citata legge;

constatato che non vi sono state iniziative o atti fraudolenti posti in essere dal debitore;

rilevato che la proposta di accordo prevede il versamento, nell'arco temporale di otto anni, dell'importo complessivo di € 86.375,81, di cui € 43.591,27 da destinare ai creditori privilegiati che saranno soddisfatti integralmente (Carige ipotecario - Riscossione Sicilia - Agri Plus) ed € 34.775,24 da destinare ai creditori chirografari, oltre al compenso in prededuzione per il professionista con funzioni di OCC; il tutto con la previsione di circa € 1.000,00 mensili da destinare per le spese del nucleo familiare;

considerato che il professionista nominato con funzioni di OCC, ha attestato l'attendibilità e sostenibilità dell'accordo e verificato la veridicità dei dati in esso contenuti evidenziando anche che l'alternativa liquidatoria non sarebbe vantaggiosa per i creditori sia per i tempi di realizzo che per l'ammontare ricavabile; infatti, pur volendo ipotizzare la vendita del compendio immobiliare contestualmente al secondo tentativo, con 2 soli ribassi del 25%, si arriverebbe ad un presumibile valore di realizzo di circa € 86.225,00, che al netto delle spese di procedura stimabili ad € 11.500,00, scenderebbe ad € 74.725,00 e, quindi inferiore all'importo offerto in sede di accordo;

osservato poi che venendo in rilievo un'ipotesi di accordo con i creditori si prescinde, dalla c.d. meritevolezza che, come noto, ai sensi dell'art. 12 bis comma 3 della L.3/2012, è riferito dal legislatore al piano del consumatore e non anche alla procedura di accordo di composizione della crisi ove rileva, invece, il consenso della maggioranza qualificata del ceto creditorio;



ad ogni modo, emerge dagli atti che il debitore ha subito una serie di eventi sfavorevoli che hanno inciso sull'attività agricola svolta (incendio doloso in data 01/06/2011 della proprietà, che ha causato la perdita di duemila tende di plastica e di circa sessanta piante di vigneto con perdita del raccolto; nonché eventi di natura calamitosa che hanno danneggiato il raccolto senza possibilità di vendita);

visto il decreto di fissazione udienza e richiamato l'art. 11 comma 1 della L 3/2012 ai sensi del quale in mancanza di una espressa dichiarazione, *"si ritiene che (i creditori) abbiano prestato consenso, per silenzio assenso, alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata"*;

rilevato che il professionista ha ritualmente comunicato a tutti i creditori la proposta di accordo e la data di udienza in conformità con i contenuti di cui alla norma citata (v. comunicazioni versate in atti);

considerato che solo il creditore Compass SPA ha espresso parere contrario (spiegando, in sostanza, rilievi critici sull'alternativa liquidatoria e sulla meritevolezza che vanno ritenute infondate alla luce delle argomentazioni già espresse), mentre nessun altro creditore ha notificato la propria espressione di voto nei termini di cui all'art. 11, comma 1, L. n. 3/2012; pertanto deve concludersi, alla luce della norma citata, che i creditori abbiano prestato consenso alla suddetta proposta;

considerato che la somma delle dichiarazioni di consenso espresse per silenzio assenso realizza un voto favorevole complessivo pari all'81% (il voto contrario alla proposta, espresso da Compass Spa, è pari al 19%); considerato quindi che le dichiarazioni di consenso hanno riguardato crediti pari all'81% ben oltre la soglia del 60% prevista ai fini dell'omologazione dell'accordo ai sensi dell'articolo 11, comma 2, Legge N. 3/2012;

vista l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano redatta dal professionista con funzioni di O.C.C. ai sensi dell'art. 12, c. 1, ultimo periodo della L. 3/2012;

visto l'art. 12, c. 2 della L. 3/2012, a tenore del quale *"il Giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'art. 10, comma 2, quando risolta ogni altra contestazione ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2 e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1 terzo periodo"*;

osservato che nessuna contestazione è sorta; verificata pertanto la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e preso atto del raggiungimento dell'accordo;

P.Q.M.

OMOLOGA l'accordo di composizione della crisi presentato da [REDACTED] già generalizzato in atti;

DISPONE che parte debitrice effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nell'accordo stesso;



ATTRIBUISCE al professionista nominato con funzioni di OCC dr.ssa MARIA BERTOLINO, gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012, onerandolo altresì di provvedere alle notifiche del presente decreto ai creditori entro 15 gg da oggi;

DISPONE che del presente decreto sia data pubblicità sul sito del Tribunale di Agrigento a cura del professionista, con oscuramento dei dati personali e sensibili;

DICHIARA che a far data dalla omologazione del presente accordo non possono esser iniziate o proseguite azioni esecutive individuali;

visto l'art. 741 ultimo comma c.p.c.;

DISPONE l'immediata efficacia del presente decreto:

Così deciso in Agrigento il 18/09/2020

Il Giudice delegato

Silvia Capitano

